SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 762-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Sanità

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e della importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali

---

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e della importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e della importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali

Articolo unico.

Il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« È vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo casi particolari, limitati alla preparazione di prodotti dietetici, per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti. »;

all'articolo 3:

nel primo comma, le parole: « 200 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni »;

nel secondo comma, la parola: « importa » è sostituita dalla seguente: « comporta ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 56 del 27 febbraio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;

Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;

Visto l'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Considerato che le sopracitate disposizioni vietano l'importazione della saccarina, oltre che degli altri edulcoranti artificiali, ed istituiscono un regime di monopolio statale delegato per la produzione della saccarina, con la limitazione dell'impiego in determinati usi consentiti;

Considerato che la Commissione delle Comunità europee ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura per far sancire dalla Corte di giustizia l'incompatibilità del regime di monopolio commerciale della saccarina con il citato articolo 37 del Trattato CEE, inducendo il Governo italiano ad assicurare un sollecito adeguamento alle disposizioni comunitarie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti della CEE, sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

Sono altresì abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

È vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo quanto possa essere diversamente disposto dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e della legge 29 marzo 1951, n. 327.

Art. 3.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente articolo 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza, per una sola volta in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

Art. 4.

Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'articolo 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1980.

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI — ALTISSIMO — BISAGLIA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 2.

È vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo casi particolari, limitati alla preparazione di prodotti dietetici, per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti.

Art. 3.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente articolo 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, per una sola volta, in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.